

**TESTO UNICO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

Art. 12 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe

Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto la osservanza delle modalita' previste dal decreto stesso e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038. Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento.

Versione in vigore dal 22 marzo 1961 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tasse sulle concessioni governative
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121
Partizione	Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1961

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-tasse-sulle-concessioni-governative/testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art-12/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it